Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 8 agosto 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1966, n. **610**.

Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonchè ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione.

Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.

Art. 2.

Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 3.

Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purchè il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

Art. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

Art. 5

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonchè per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

Art. 7.

Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.

Art. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

I compiti dell'ISES di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Art. 9.

A modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

Art. 10.

A modifica dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, semprechè nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 11.

E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

Art. 12.

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

E' ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro per i lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 14.

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

Art. 15.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

Art. 16.

La parola « ripristinato » di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole « iniziato il ripristino ».

Art. 17.

I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.

Art. 18.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Art. 19.

Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

Art. 20.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

« L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorchè sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

E' prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

Art. 21.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Per i Comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori

pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessità inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, può autorizzare le Amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, lettera *c*), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonchè quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonchè da una relazione illustrativa delle modalità con le quali il Comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla è innovato in ordine alla facoltà accordata ai Comuni dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera *d*), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.

Il prefetto, su richiesta del Comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al Comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il decreto del prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunale o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.

Le facoltà previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validità del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo ».

Art. 22.

Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, numero 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 1° ottobre 1951, n. 1141; legge 28 marzo 1957, n. 222; legge 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 23.

I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1° luglio 1965.

Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

Art. 24.

Con l'entrata in vigore della presente legge s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 luglio 1966, n. **611**.

Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane.

I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati Comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.

Art. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 1 è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per ogni persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1960, numero 1798.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TAVIANI — BOSCO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Andria a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 28 gennaio 1964, n. 52, della Giunta municipale del comune di Andria, ratificata con la deliberazione consiliare 17 febbraio 1964, n. 35;

Vista la decisione in data 6 marzo 1964, con la quale la G.P.A. di Bari approva la deliberazione della Giunta municipale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Vista la nota 16 febbraio 1966, n. 178615, del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di costruire in Andria un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingegneri Aldo Perrillo e Ferdinando Longō, il comune di Andria è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 78.000.000 (settantottomilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Andria un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957 n. 26, nella misura di L. 5.673.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dello importo massimo di L. 78.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1 per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Andria, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1966
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 211

(6319)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista l'istanza 22 gennaio 1964, con la quale il comune di Bernalda ha chiesto, tra l'altro, la provincializzazione della strada « Carrera Vecchia » (dall'abitato di Bernalda alla provinciale Metaponto-Bernalda Scalo) della lunghezza di km. 1+400;

Vista la delibera 29 maggio 1964, n. 599, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha espresso al riguardo parere favorevole;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 14 settembre 1965, n. 1124, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti per essere classificata provinciale;

Vista la nota 11 febbraio 1966, n. 542, con la quale l'Amministrazione provinciale di Matera ha confermato il parere sfavorevole, già espresso con la suddetta delibera;

Visto l'atto 26 aprile 1966, n. 368, con il quale il Consiglio di Stato, considerato che nessun limite pone la citata legge n. 126 alla provincializzazione di due strade colleganti medesimi capisaldi, quando ricorrono i requisiti della legge stessa, ha riconosciuto che la strada di cui trattasi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma *C*, della legge anzidetta per essere classificata provinciale, in quanto collega l'abitato del comune di Bernalda al più vicino scalo ferroviario;

Ritenuto che la strada in parola può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e della legge 16 settembre 1960, n. 1014 è classificata provinciale la strada comunale « Carrera Vecchia » (dall'abitato di Bernalda alla provinciale Metaponto-Bernalda Scalo) di km. 1+400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Calpurnia », con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1966, la Società cooperativa edilizia « Calpurnia », con sede in Bologna, costituita per rogito Zambellini in data 7 dicembre 1958, rep. 10319, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(6212)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Il mio focolare romano 1963 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1966, la Società cooperativa edilizia « Il mio focolare romano 1963 », con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 12 novembre 1963, rep. 15960, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, nomina di commissario liquidatore.

(6213)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovazione del Collegio sindacale dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia.

Con decreto del Ministro per la sanità di concerto col Ministro per il tesoro n. 300.14/905 del 20 luglio 1966, l'ispettore generale amministrativo dott. Raffaele Chiancone, in servizio presso il Ministero della sanità ed il dott. Giuseppe Mora, direttore di divisione in servizio presso la sede di Venezia della Ragioneria generale dello Stato, sono confermati, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni, nell'incarico di sindaci dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie, con sede a Venezia, per l'esercizio finanziario 1965-66, in rappresentanza rispettivamente del Ministero della sanità e del Ministero del tesoro.

(6230)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano di zona del comune di Boscoreale

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1966, n. 381, sono stati approvati il programma di fabbricazione ed il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Boscoreale (Napoli).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segretaria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6298)

Approvazione del piano di zona del comune di Ponte San Nicolò

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1966, n. 855, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Ponte San Nicolò (Padova).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6299)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA - BARI

Approvazione del programma di fabbricazione e del piano delle zone del comune di Gallipoli

Con decreto provveditoriale del 20 luglio 1966, n. 21034 è stato approvato il programma di fabbricazione ed il piano delle zone del comune di Gallipoli (Lecce), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e 21 luglio 1965, n. 904, rigettandosi tutte le opposizioni prodotte al riguardo.

Il piano stesso ha efficacia di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del decreto suindicato.

(6169)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra nazionale del marmo » in Carrara

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Carrara, con lettera del 20 luglio 1966, n. 9380, ha comunicato che la « Mostra nazionale del marmo » avrà luogo in Carrara dal 18 settembre al 9 ottobre 1966, anzichè dal 24 luglio al 28 agosto 1966, come precedentemente programmato.

(6297)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione della superficie della zona di divieto di caccia e uccellagione di « Monteluco Balzo » (Perugia)

Con decreto ministeriale 18 luglio 1966, la zona di divieto di caccia e uccellagione di « Monteluco Balzo » della superficie di ettari 1230 circa, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 6 agosto 1962, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, viene ridotta ad ettari 500 (cinquecento) e resta così delimitata:

nord-est: dal Torcellone delle Forelle al fosso delle Aie passando a monte del Paese delle Aie, si prosegue lungo il fosso S. Bettone sino a casa S. Bettone;

sud-ovest: da casa S. Bettone stradello del Catinaccio sino ad incontrare la mulattiera Spoleto-Pratico, quindi stradello di Pratico risalendo fino ad intersecare l'attuale confine della zona 23 in oggetto.

(6111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di titolo di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di L'Aquila — Intestazione: Del Tosto Elio — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1966 registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 65, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Bianchi Pepi Amelia, avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6248)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 269, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Conti Valle Ersilia avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6249)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 268, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Maria Corbini Biotti avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6250)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 267, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Leonia Cristiani avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6251)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 275, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Di Bartolomeo Panciera Linda avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6252)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 270, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Vera Cervelli Matteucci avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6253)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1966, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 113, con il quale ha indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di dieci inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di inserviente in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, è costituita come segue:

Presidente:

Freni avv. Antonino, vice avvocato dello Stato.

Membri:

Pierantozzi avv. Gaudenzio, sostituto avvocato dello Stato;
Conti avv. Marcello, sostituto avvocato dello Stato.

Segretario:

Carcaiso Luigi, segretario aggiunto.

Per quanto attiene alla spesa relativa alla partecipazione della Commissione sopraindicata, non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 1821 del bilancio passivo del Ministero del tesoro, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1966

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1966
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 370

(6186)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di sperimentatore per la specializzazione in biologia marina.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1965, registro n. 19, foglio n. 203, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto di sperimentatore, specializzazione in biologia marina, nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami ad un posto di sperimentatore per la specializzazione in biologia marina, indetto con il decreto ministeriale 18 ottobre 1965 indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Benvenuto dott. Domenico, consigliere di Stato.

Componenti:

Pasquini prof. Pasquale, ordinario di zoologia nell'Università di Roma;
Maldura prof. Carlo, incaricato di oceanografia biologica nell'Università di Roma;
Vatova prof. Aristocle, direttore ordinario;
Spartà prof. Antonio, direttore superiore.

Segretario:

Gnocchini dott. Rolando, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, presunti rispettivamente in L. 250.000 e in L. 560.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1966
Registro n. 12 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 262

(6216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Le prove scritte di esame del concorso a centocinquanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1965, avranno luogo nei giorni 19 e 20 settembre 1966, con inizio alle ore 8, nelle seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4.

Torino: Università degli studi, Facoltà di economia e commercio, piazza Arbarello n. 8.

Milano: Università degli studi, Politecnico, via Bonardi n. 9.

Padova: Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « E. Bernardi », via Manzoni n. 76.

Genova: Università degli studi, Facoltà di ingegneria, via dell'Opera Pia Causa (Albaro).

Bologna: Università degli studi, Scuola ingegneria, viale Risorgimento n. 2.

Firenze: Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » (Edificio della Scuola del biennio), via Panciatichi.

Perugia: Università degli studi, Edificio della sede centrale, piazza dell'Università.

L'Aquila: Istituto salesiano « Don Bosco », viale Don Bosco.

Frosinone: Scuola media « Umberto I », via Marittima I.

Latina: Scuola media « Dante Alighieri », corso della Repubblica, palazzo M.

Napoli: Istituto salesiano « Don Bosco », via Don Bosco n. 8.

Bari: Istituto salesiano Redentore, via Martiri d'Otranto n. 65.

Reggio Calabria: Scuola media statale « Diego Vitrioli », via Possidonea.

Palermo: Ente fiera del Mediterraneo, piazza Generale Cascino.

Cagliari: Università degli studi, Facoltà magistero, piazza d'Armi.

(6352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4045 del 10 giugno 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1964;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1818 del 14 marzo 1966;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Pignataro Giovanni	punti	59,3822	su 120
2. Poccia Nicola	»	58,0555	»
3. Marchionni Antonio	»	57,7747	»
4. Savelli Claudio	»	53,2442	»
5. Santangeli Pasquale	»	52,6679	»
6. Vacca Antonio	»	48,9712	»
7. Vaccari Lamberto	»	48,0000	»
8. Salimbè Franco	»	46,5765	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 26 luglio 1966

Il medico provinciale: LANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1966, n. 5037, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1964;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati classificatisi ai primi sei posti della graduatoria;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Pignataro Giovanni: Campoli Appennino (condotta unica);
2) Poccia Nicola: Vallecorsa (condotta unica);
3) Marchionni Antonio: Picinisco (condotta unica);
4) Savelli Claudio: Esperia (2ª condotta);
5) Santangeli Pasquale: Pastena (condotta unica);
6) Vacca Antonio: Roccadarce (condotta unica).

I sindaci dei comuni di Campoli Appennino, Vallecorsa, Picinisco, Esperia, Pastena e Roccadarce, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 27 luglio 1966

Il medico provinciale: LANNA

(6314)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.